

NEWSLETTER N.1/2021

Lo Studio

(in questa sezione segnaliamo alcuni casi trattati dallo Studio relativi a questioni di particolare interesse)

Abuso del diritto - Risoluzione della Convenzione per la gestione di un impianto sportivo

L'applicazione della clausola risolutiva negli accordi di diritto pubblico non è completamente libera nel fine - essendo condizionata dalla diversa natura degli interessi pubblici - e l'esercizio delle facoltà negoziali deve svolgersi in conformità al principio di proporzione, quest'ultimo costitutivo di un predicato esecutivo delle regole di adeguatezza, ragionevolezza ed efficacia dell'azione amministrativa.

T.A.R. Lazio, Sez. II-bis, sentenza n. 14140 del 30 dicembre 2020

[Approfondisci...](#)

Lo Studio ha rappresentato e difeso, dinanzi al T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sezione II-bis, un'associazione culturale senza scopo di lucro la quale aveva promosso due ricorsi, poi riuniti, avverso i provvedimenti adottati dal Comune di Amatrice relativi alla risoluzione di una Convenzione stipulata tra l'associazione stessa e l'ente, avente ad oggetto il completamento e la gestione di un centro sportivo-ricreativo sito in territorio comunale.

In particolare, il Comune – a sostegno della legittimità del suo operato – lamentava una pretesa violazione da parte dell'Associazione del disposto della Convenzione suddetta, laddove si prevedeva che eventuali interventi migliorativi o ampliativi apportati alla struttura in gestione avrebbero dovuto essere preventivamente concordati con il Comune ed approvati dall'Ufficio Tecnico LL.PP., pena – per l'appunto – la risoluzione *ipso iure*.

La ricorrente esprimeva di avere sì effettuato i lavori di ampliamento e ristrutturazione contestati, ma di averli realizzati nell'immediatezza e in ragione del terremoto che il 24 agosto 2016 aveva colpito l'area in parola: si trattava, infatti, di lavori essenziali al fine di garantire il supporto e l'assistenza (come l'accoglienza degli sfollati) che l'associazione, in coerenza con il proprio scopo sociale, aveva fornito alla Protezione Civile ed all'Amministrazione stessa.

Terminata la primissima fase emergenziale, l'Associazione – consapevole di quanto stabilito nella Convenzione – aveva infatti comunicato i lavori, chiarendo di voler regolarizzare il tutto.

Il Comune non dava seguito a questa comunicazione e, benché chiaramente a conoscenza dello stato dei luoghi, solo nel febbraio 2020 chiedeva di visionare le autorizzazioni rilasciate per gli interventi realizzati; poi – nonostante i tentativi di interlocuzione – nel giugno successivo chiedeva formalmente la restituzione dell'immobile. Solo a questo punto, quindi a distanza di quasi quattro anni dal sisma, l'associazione ricorrente veniva a conoscenza di due verbali (anch'essi impugnati) della Polizia Municipale e del Settore Urbanistica dell'Ente, relativi al presunto deficit autorizzativo.



Tra i motivi di censura, parte ricorrente deduceva – tra l'altro – la violazione e la falsa applicazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, con abuso del diritto, in quanto il Comune non aveva valutato debitamente la scarsa importanza dell'inadempimento (art. 1455 c.c.); al contrario, l'Ente – in astratto titolare del diritto di risolvere la Convenzione in caso di inadempimento – in concreto abusava del diritto collegato alla clausola in oggetto, non tenendo conto dell'entità e del contesto in cui tale inadempimento si sarebbe verificato ed omettendo di fornire adeguata ed idonea motivazione.

Il Tribunale, infatti, dopo aver chiarito che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della clausola risolutiva in parola *"negli accordi di diritto pubblico, non è completamente libera nel fine, essendo condizionata dalla diversa natura degli interessi pubblici"*, ha accolto il ricorso, riconoscendo che *"in presenza di una clausola risolutiva generica" l'Ente deve procedere "ad una adeguata valutazione dell'inadempimento"*, cosicché l'esercizio delle facoltà negoziali si svolge *"in conformità al principio di proporzione, quest'ultimo costitutivo di un predicato esecutivo delle regole di adeguatezza, ragionevolezza ed efficacia dell'azione amministrativa"*.

Nella fattispecie, dunque, *"resta fermo l'obbligo di buona fede e di trasparenza della PA concedenti di valutare l'effettiva gravità dell'inadempimento, in relazione all'effetto proprio dell'accordo ed alle finalità di interesse pubblico che la convenzione presuppone"*.

Il Giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui alla sentenza richiamata da parte ricorrente, Cass. Civ., sez. III, n. 20106/2009, sull'abuso del diritto, *"posto che l'esercizio del diritto dell'Ente di risolvere la convenzione, nel rispetto della cornice contrattuale che regola il rapporto tra la medesima amministrazione e l'associazione, è stato esercitato comportando, in modo ingiustificatamente sproporzionato, un beneficio per l'Amministrazione...ed il completo sacrificio dell'interesse dell'associazione destinataria dell'affidamento"*.